

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI DEI FIGLI MINORI
DI ISCRITTI ALLA CASSA

(Art. 3 lett. a5 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

N. 9 /2025

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3 lett. a5) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2025, indice per l'anno 2025 un bando per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi, fino allo stanziamento dell'importo di € 1.800.000,00, in favore di iscritti alla Cassa con figli minori di età compresa tra i tre e i quattordici anni alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è concesso ad uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

Art. 3 - Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, è pari al 50% della spesa complessiva documentata, al netto di IVA, per la frequenza di centri estivi, e non potrà essere inferiore ad euro 150,00, né superiore ad euro 1.000,00 per ogni figlio.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
- b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- c) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2025;
- d) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti;
- e) frequenza da parte dei figli minori di centri estivi tra la fine dell'anno scolastico 2024/2025 e l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 1° ottobre 2025 e sino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2025 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda, il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della fattura/e oppure idonea documentazione contenente i dati fiscali del centro estivo, nonché dell'iscritto e/o del minore attestante la spesa sostenuta per la frequenza, con l'indicazione del relativo periodo.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet l'elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 10 aprile 2025